

LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

(b.u. 5 giugno 2007, n. 23, suppl. n. 2)

... *omissis*...

Titolo IV

Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano

... *omissis*...

Capo II

Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi

... *omissis*...

Art. 29

Disposizioni per la ricerca e la raccolta dei tartufi

1. La raccolta dei tartufi è consentita solo a chi è in possesso del tesserino d'idoneità per la ricerca e la raccolta previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e per le sole specie e nei periodi definiti nel regolamento. Il tesserino d'idoneità è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, previo superamento di un esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi nonché delle norme tecniche relative alla loro ricerca e raccolta.

2. Il regolamento definisce:

- a) l'elenco delle specie ammesse alla raccolta;
- b) le modalità, i periodi, gli orari e gli adempimenti da osservare per la raccolta;
- c) le quantità ammesse per giorno e per persona.

3. Il regolamento non può fissare quantità superiori a un chilogrammo al giorno per persona.

4. Anche per integrare e modificare l'elenco delle specie contenuto nel regolamento, la struttura provinciale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la ricerca a persone particolarmente

esperte in materia, così da acquisire una più approfondita conoscenza in ordine alle specie di tartufi presenti nel territorio provinciale.

5. E' esentato dalla prova d'esame chi è in possesso di un tesserino d'idoneità rilasciato ai sensi della disciplina provinciale previgente.

6. Le modalità per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del tesserino d'idoneità sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

7. La raccolta di ogni specie di tartufo può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione d'idonee tabelle, nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

8. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo e dal suo regolamento d'esecuzione, per la ricerca, la raccolta e la commercializzazione dei tartufi si osserva la legge n. 752 del 1985.

Attuazione

- *Per il regolamento vedi il d.p.p. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.*
- *Per l'attuazione del comma 6 vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2009, n. 3288 (b.u. 26 gennaio 2010, n. 4).*

... omissis...